

## D.L.P. 20.12.1954 n.512

### **DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE N. 512 DEL 20-12-1954** **REGIONE SICILIA**

Istituzione delle Aziende autonome delle **Terme** di Sciacca e delle **Terme** di Acireale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA  
N. 7  
del 12 febbraio 1955

*IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIANA  
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;  
Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;  
Visto l' art. 28 della legge regionale 31 dicembre  
1951, n. 47;  
Udito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa;  
Sentita la Giunta Regionale;  
Sulla proposta dell' Assessore per le Finanze preposto  
ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;  
DECRETA*

**ARTICOLO 1**

Per il conseguimento degli scopi previsti dal DLP 12 dicembre 1949, n. 35, ratificato con modificazioni con legge 13 marzo 1950, n. 26 e dal DLP 18 aprile 1951, n. 24, ratificato con modificazioni con legge 21 luglio 1952, n. 43, sono istituite la Azienda autonoma delle **Terme** di Sciacca e l' Azienda Autonoma delle **Terme** di Acireale, le quali amministrano, gestiscono e valorizzano rispettivamente i complessi cremotermaali e idrotermominerali esistenti nei bacini delimitati con decreto 9 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1951, registro n. 1 foglio n. 67 e col decreto 27 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti l' 11 agosto 1953, registro n. 1 foglio n. 72, entrambi emanati dall' Assessore per le Finanze di concerto con l' Assessore per l' industria e commercio.

**ARTICOLO 2**

L' Azienda autonoma delle **terme** di Sciacca ha sede in Sciacca.

L' Azienda autonoma delle **terme** di Acireale ha sede in Acireale.

**ARTICOLO 3**

Sono organi delle Aziende:

- a) il presidente;
- b) il vice presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il collegio dei revisori;
- e) il direttore amministrativo.

E' organo di entrambe le Aziende, il Comitato centrale di cui all' art. 14.

**ARTICOLO 4**

Il presidente dell' Azienda ha la legale rappresentanza dell' Azienda:

egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l' ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione;

vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sull' andamento della Azienda;

firma la corrispondenza, gli atti ed i contratti relativi al funzionamento dell' Azienda.

Egli è nominato con decreto dell' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, fra persone che non siano comunque alle dipendenze della Regione.

**ARTICOLO 5**

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) da un membro scelto dall' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio che è di diritto il vice presidente;
- b) da un membro designato dall' Assessore preposto ai servizi del turismo e dello spettacolo;
- c) da un membro designato dall' Assessore preposto ai servizi del lavoro, previdenza ed assistenza sociale;
- d) dal presidente dell' Ente provinciale del turismo sedente nel capoluogo della provincia di appartenenza;
- e) dal rappresentante del Comune dove ha sede l' Azienda, designato dal Sindaco;
- f) da un medico particolarmente competente in idrotermoterapia o materia affine, designato dall' Assessore preposto ai servizi dell' igiene e sanità ;
- g) da un ingegnere architetto, libero professionista;
- h) da un tecnico esperto in materia mineraria, geologica o idrotermale;
- i) da due esperti rispettivamente in materia turistico - alberghiera ed amministrativa.

Il vice presidente, nei casi di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce nell' espletamento delle relative funzioni. Egli esercita altresì le attribuzioni che dal presidente gli siano delegate.

Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto a voto.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un impiegato di concetto dell' Azienda.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni vengono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

**ARTICOLO 6**

Il presidente e i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Non possono avere rapporti di affari con l' Azienda nè direttamente nè indirettamente, nè quali procuratori, nè quali amministratori o rappresentanti di enti, società o privati.

Le dimissioni del presidente sono presentate allo Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, quelle dei componenti il Consiglio sono presentate al presidente e da questo comunicate all' Assessore predetto.

**ARTICOLO 7**

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- a) Senatori, deputati e membri dell' Assemblea regionale;
- b) parenti ed affini tra di loro fino al terzo grado incluso;
- c) parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore amministrativo e dei dipendenti della Azienda.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni previste dal presente articolo, decadono dalla carica.

**ARTICOLO 8**

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) determinare il programma di attività della Azienda, in relazione alle direttive di massima impartite dall' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;
- b) deliberare sul bilancio preventivo e sul rendiconto, approvando nello stesso tempo la relazione tecnico - amministrativa e finanziaria relativa alla gestione dell' esercizio decorso e proponendo i programmi di attività per l' esercizio successivo;
- c) deliberare i regolamenti interni e di gestione;
- d) deliberare l' ordinamento del personale, il relativo trattamento economico e le assunzioni;
- e) decidere sulle controversie e sulle transazioni concernenti i beni immobili e quelli mobili;
- f) deliberare su ogni altra questione che gli fosse sottoposta dal presidente.

**ARTICOLO 9**

Le deliberazioni di cui all' articolo precedente sono soggette all' approvazione dell' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;

A tal fine, le deliberazioni stesse debbono essere inviate all' Assessore entro cinque giorni da quello in cui sono adottate.

L' Assessore provvede all' approvazione di esse o al rifiuto motivato.

Le suddette delibere divengono eseguibili se, trascorso il termine di trenta giorni, l' Assessore non si sia pronunciato.

**ARTICOLO 10**

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni determinate dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto dell' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, su designazione della Corte dei conti, della Ragioneria generale della Regione e del Comune dove ha sede l' Azienda, in ragione di un membro effettivo per ciascuno dei detti uffici; della Ragioneria generale della Regione e del Comune dove ha sede l' Azienda, in ragione di un membro supplente per ciascuno degli uffici stessi.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

**ARTICOLO 11**

Ai consiglieri ed ai revisori si applicano - per quanto non espressamente previsto - le disposizioni del codice civile concernenti la incompatibilità e la decadenza.

**ARTICOLO 12**

Il direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a concorso per titoli, il cui bando, preventivamente approvato dallo Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il concorso deve essere espletato entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e, successivamente, entro tre mesi dalla vacanza del posto.

In caso di vacanza del posto di direttore amministrativo, il Consiglio di amministrazione designa il dipendente dell' Azienda il quale, durante la vacanza stessa, ne esercita le funzioni.

Analogamente il Consiglio designa il dipendente dell' Azienda che sostituisce il direttore amministrativo nelle funzioni, in caso di assenza o impedimento.

**ARTICOLO 13**

Il direttore amministrativo è capo degli uffici e del personale dell' Azienda.

Cura la redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo; dirige l' andamento dell' Azienda; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; propone al Consiglio i provvedimenti relativi al personale ed infligge le sanzioni disciplinari; salva ratifica del Consiglio.

Provvede alla conservazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare dell' Azienda e sulla regolare tenuta dei registri di consistenza; esercita la giornaliera vigilanza sulla custodia e sul movimento dei valori pertinenti all' Azienda e provvede per la regolare tenuta delle scritture contabili;

firma la corrispondenza ordinaria e controfirma gli atti e i mandati di pagamento firmati dal Presidente;

esplica ogni altro compito a lui deferito dai regolamenti interno e di gestione nonchè dal presidente dell' Azienda.



**ARTICOLO 14**

Il Comitato centrale per le Aziende idrotermominerali della Regione è composto:

- a) dall' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, che lo presiede;
- b) da un consigliere di Stato appartenente al Consiglio di Giustizia amministrativa;
- c) da un magistrato della Corte dei conti;
- d) da un ispettore generale del Genio Civile;
- e) dall' Ispettore regionale per i servizi del bilancio, affari economici e patrimonio;
- f) dall' Ispettore regionale per i servizi dell' industria e del commercio;
- g) dall' Ispettore regionale per i servizi del turismo e dello spettacolo;
- h) da un funzionario tecnico - sanitario per i servizi dell' igiene e della sanità ;
- i) da un funzionario tecnico per i servizi del lavoro, previdenza ed assistenza;
- l) dai Presidenti delle Aziende idrotermominerali della Regione;
- m) da un funzionario della Ragioneria generale della Regione;
- n) da un avvocato dello Stato.

In caso di assenza o impedimento dello Assessore, il Comitato è presieduto dal Consigliere di Stato.

I membri appartenenti al Comitato in ragione dell' Ufficio ricoperto, sono sostituiti in caso di vacanza, assenza od impedimento dai funzionari che ne fanno le veci.

Alla nomina provvede l' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, il quale nomina altresì i sostituti di cui al comma precedente.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati medici aventi particolare competenza idrotermoterapica ed esperti in materia termalistica, mineraria, turistica ed ingegneristica.

Assiste il Comitato, quale segretario, un funzionario dell' Ufficio Regionale del Demanio.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

**ARTICOLO 15**

Il Comitato dà pareri:

- a) sui programmi di massima delle attività aziendali e su quelli di opere per l' assetto, l' utilizzazione e la valorizzazione dei beni al servizio delle Aziende;
- b) sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi, nonchè sulle variazioni da apportarsi eventualmente ai bilanci preventivi in corso di esercizio;
- c) sugli ordinamenti del personale e relative retribuzioni;
- d) sulle controversie e sulle transazioni concernenti i beni immobili indisponibili aziendali, e quelli mobiliari assegnati in uso;
- e) sui progetti ed i contratti di importo superiore a cinquanta milioni, quando alla esecuzione si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto concorso; ovvero di importo superiore a quindici milioni, quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
- f) sulla misura dei prezzi e delle tariffe da applicarsi ai beni ed ai servizi prodotti dalle Aziende;
- g) sugli statuti e regolamenti aziendali e loro modifiche;
- h) sugli argomenti e provvedimenti che potranno essergli deferiti dall' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio.

**ARTICOLO 16**

Sono assegnati a ciascuna delle Aziende delle **terme** di Sciacca e delle **terme** di Acireale, costituendone patrimonio indisponibile, i beni immobili formanti con la propria dotazione di beni mobili e con le loro accessioni e pertinenze, nei bacini menzionati nei primi due articoli, i complessi ivi indicati.

Parimenti potrà aver luogo a riguardo degli immobili e dei mobili, delle attrezzature, arredamento e corredo, che saranno acquistati dall' Amministrazione regionale per incremento o miglioramento patrimoniale, ai fini di cui ai decreti legislativi presidenziali 12 dicembre 1949, n. 35 e 18 aprile 1951, n. 24.

Per la consegna e la tenuta dei beni di cui ai due precedenti comma si applicano le disposizioni contenute nei titoli I e II della parte V delle istruzioni generali sui servizi del patrimonio approvate con

DM 28 agosto 1940, in relazione all' art. 88 della legge di contabilità di Stato.

Il patrimonio disponibile di ciascuna delle Aziende è costituito dai beni immobili e mobili acquistati con le disponibilità economiche delle Aziende medesime, o provenienti da permuta con altri beni disponibili, o da eventuali donazioni o lasciti.

**ARTICOLO 17**

A costituire le entrate di ciascuna delle Aziende concorrono:

- a) i redditi ed i proventi dei beni patrimoniali delle Aziende;
- b) gli interessi delle somme depositate in conto corrente fruttifero;
- c) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;
- d) i contributi a pareggio a carico del bilancio della Regione.

**ARTICOLO 18**

Fanno carico al bilancio di ciascuna delle Aziende tutte le spese inerenti ai complessi ad essa affidati ed alla loro gestione.

**ARTICOLO 19**

Sull' utile netto di esercizio deve essere prelevato il 5% da destinare al fondo di riserva.

La parte rimanente va versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell' entrata del bilancio della Regione, salvo il disposto dello articolo seguente.

**ARTICOLO 20**

Per l' incremento del proprio patrimonio le Aziende, previa autorizzazione dell' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, possono provvedere ad acquisizioni straordinarie e ad opere straordinarie, impiegando gli utili netti di esercizio depurati dalla quota da destinare al fondo di riserva e il ricavato di eventuali alienazioni.

Per le operazioni di cui al precedente comma le Aziende, previa autorizzazione dell' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, possono ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli istituti di cui all' art. 125 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all' Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Resta comunque escluso che a tali realizzazioni possano essere destinati utili non risultanti da bilanci consuntivi già approvati.

Le alienazioni dei beni immobili disponibili sono autorizzate dall' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio.

Il relativo ricavato è devoluto agli scopi indicati nel provvedimento assessoriale di autorizzazione.

**ARTICOLO 21**

L' anno finanziario delle Aziende si uniforma per decorrenza e durata a quello della Regione.

Il bilancio annuale di previsione deve essere presentato ai rispettivi Consigli di amministrazione quattro mesi prima della scadenza prevista dall' articolo 19 dello Statuto della Regione Siciliana.

Quello consuntivo, corredato del conto patrimoniale, entro tre mesi dalla chiusura dell' anno stesso.

Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione e la relazione del Collegio dei revisori di ciascuna Azienda, devono essere trasmessi a cura dei presidenti delle rispettive Aziende, all' Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio entro trenta giorni dalla data di approvazione del Consiglio.

Il consuntivo finanziario è annualmente corredato di un conto patrimoniale.

**ARTICOLO 22**

I bilanci delle Aziende idrotermominerali della Regione sono iscritti come appendici al bilancio regionale.

**ARTICOLO 23**

Il primo anno finanziario delle Aziende coincide con quello della Regione in corso alla data di pubblicazione delle presenti norme.

I rispettivi Consigli di amministrazione provvederanno nelle loro prime riunioni, a curare la redazione dei primi bilanci preventivi.

**ARTICOLO 24**

Sino a quando non saranno costituiti i normali organi di amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme, all' Amministrazione di ciascuna delle Aziende medesime sarà distintamente provveduto a mezzo di rispettivi commissari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 dicembre 1954.

[Blog su WordPress.com.](#)